

ALESSANDRO SEMPRINI\*

*INADEMPIMENTI 'EMERGENZIALI': COLPA DEL DEBITORE,  
INESIGIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE, E NUOVO ART. 3,  
COMMA 6-BIS, D.L. N. 6/2020*

SOMMARIO: 1. Profili introduttivi – 2. Il nuovo art. 3, comma 6-bis, d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, nel contesto civilistico italiano – 3. (*Segue*) L'impatto sull'onere probatorio del debitore – 4. Inadempimenti *emergenziali* e inadempimenti *opportunistici* tra colpa o dolo del debitore – 5. (*Segue*) Sulla inesigibilità della prestazione – 6. La portata 'emozionale' della disposizione. Solidarietà e buona fede: considerazioni conclusive

## 1. Profili introduttivi

L'impatto dell'emergenza epidemiologica che ha colpito l'Italia (ed il mondo intero) nel 2020 potrà valutarsi solo a distanza di qualche anno. Quello che però può rilevarsi, fin da subito, nell'odierno contesto sociale ed economico italiano, sono le conseguenze delle misure di contenimento e di gestione dell'emergenza, le quali hanno imposto per alcuni mesi la chiusura di tutte le attività commerciali (con esclusione di quelle per l'acquisto di beni di prima necessità) e la sospensione delle attività lavorative in presenza. Siffatte misure hanno alterato l'equilibrio di gran parte dei rapporti contrattuali in corso<sup>1</sup>, rendendone più difficile l'adempimento oppure determinandone l'impossibilità delle prestazioni<sup>2</sup>; parimenti, i prolungati effetti

---

\* Università degli Studi di Milano Bicocca.

<sup>1</sup> Cfr. C. SCOGNAMIGLIO, *Il governo delle sopravvenienze contrattuali e la pandemia COVID-19*, in *Corr. giur.* 5, 2020, pp. 583-584, secondo il quale «le ricadute dell'emergenza sanitaria in atto (sia in quanto tale, sia come premessa all'adozione di provvedimenti normativi di varia natura che sospendano questo o quell'aspetto dell'attività produttiva o di distribuzione) si stanno producendo su una miriade di rapporti contrattuali e sono tali da determinare un effetto economico critico "di sistema", che richiede, a sua volta, soluzioni di sistema».

<sup>2</sup> D'altronde, «se [...] l'emergenza impedisce, anzi vieta, azioni e comportamenti aventi una dimensione relazionale, il rapporto obbligatorio non può non risentirne e il le-

della pandemia da Covid-19 hanno protratto tali alterazioni sui contratti in corso, a tempo indefinito.

Come prima risposta all'emergenza, il legislatore è intervenuto con una vera e propria «legislazione di guerra» (nella forma di d.l. e d.p.c.m.)<sup>3</sup>, contenente previsioni che, in generale, hanno perseguito due principali obiettivi: da un lato, in una prospettiva fisiologica, il legislatore ha tentato di salvare i rapporti in corso, talvolta consentendo l'adempimento ai relativi obblighi mediante prestazioni alternative (es. voucher, ecc.<sup>4</sup>), talaltra collocando determinati rapporti contrattuali (in particolare, i rapporti bancari<sup>5</sup>) in un vero e proprio «stato di quiescenza»; dall'altro lato, invece, nella inversa prospettiva patologica, il legislatore, con il nuovo art. 3, comma 6-*bis*, d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, ha stabilito che, in tutti i casi di inadempimento, dovranno essere sempre valutate le conse-

---

gislatore dell'emergenza, saggiamente, se n'è accorto»; così A.M. BENEDETTI, *Il rapporto obbligatorio al tempo dell'isolamento: brevi note sul decreto Cura-Italia*, in *Contratti*, 2020, p. 214.

<sup>3</sup> Trattasi di produzione normativa qualificata alla stregua di una vera e propria «legislazione di guerra» (sull'argomento, si veda G. D'AMICO, *L'epidemia Covid-19 e la "legislazione di guerra"*, in *i Contratti* 3, 2020, pp. 253-256; sul «diritto di guerra», quale «diritto vagante di giorno in giorno, incerto come incerti sono il cammino, e le forme e i tempi, dell'invisibile nemico», v. N. IRTI, *Il diritto pubblico e privato in un'epoca che fa eccezione*, in *Il sole 24 ore*, 5 maggio 2020, p. 20); tale riferimento, invero, rimanda alla legislazione degli anni della Prima guerra mondiale (v. F. FERRARA, *Influenza giuridica della guerra nei rapporti civili*, in *Riv. dir. comm. e del dir. gen. delle obbl.* 16, 1918, pp. 682-714; G. SEGRÈ, *Su alcuni provvedimenti in materie di diritto privato emessi in occasione della guerra*, in *Riv. dir. comm. e delle obbl.* 13, 1915, pp. 773-797; F. VASSALLI, *Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato*, prolusione del 22 novembre 1918, oggi consultabile in *Id.*, *Studi giuridici* II, Roma 1939, pp. 377-403).

<sup>4</sup> Si pensi, ad esempio, all'offerta *forzata* dei voucher in luogo dei rimborsi da parte dei vettori e delle agenzie di viaggi (ai sensi dell'art. 88-*bis*, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modificazioni con l. 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente modificato con l. 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del d.l. 19 maggio 2020, n. 34).

<sup>5</sup> Si fa riferimento, in particolare, agli artt. 54 e 56 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con modificazioni con l. 24 aprile 2020, n. 27), con i quali è stata concessa – in presenza di specifici requisiti – rispettivamente: (a) alle persone fisiche richiedenti, una moratoria dei pagamenti delle rate dei contratti di mutuo *prima casa*; nonché (b) alle imprese, il divieto di revoca delle aperture di credito, una possibile proroga di prestiti non rateali, la sospensione del pagamento di finanziamenti a rimborso rateale, delle rate dei mutui, dei canoni di *leasing*, ecc. Per alcune riflessioni sui contratti bancari nella presente stagione emergenziale, v. A.A. DOLMETTA, *Pandemia e contratti pendenti di credito bancario*, in *Riv. dir. civ.* 4, 2020, pp. 796-815.

guenze delle misure di contenimento pandemico (valutazione, peraltro, già desumibile dal quadro normativo vigente, come si vedrà di seguito). È di quest'ultima prospettiva, inerente alla sfera patologica dei rapporti contrattuali in corso, che si occuperà il presente lavoro, nell'ottica di chiarire la linea di demarcazione tra gli inadempimenti *emergenziali*<sup>6</sup> e quelli invece opportunistici, ovvero riconducibili alla colpa o al dolo del debitore.

Le considerazioni che verranno effettuate in questa sede, beninteso, per quanto originate dal nuovo disposto normativo concernente le conseguenze delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza, ambiscono ad una applicazione prolungata nel tempo, per due ordini di ragioni: (a) innanzitutto, non è ben chiara la durata di questa «stagione emergenziale» dalle fasi intermittenti, nella quale l'equilibrio dei rapporti contrattuali di durata è posto in uno stato di grave incertezza; (b) in secondo luogo, perché le conseguenze giuridiche sui rapporti in corso non sono solamente connesse alle succitate previsioni normative, quanto invece ai più generali effetti della pandemia da Covid-19. A tal fine, si ragionerà anche sui rimedi generali invocabili in presenza di eventi imprevedibili di tal tenore, i quali evocano il ben noto dibattito in materia di «governo delle sopravvenienze» (rispetto al quale è sempre più auspicabile un intervento legislativo in materia di rinegoziazione dei contratti<sup>7</sup>).

---

<sup>6</sup> Si tratta, in sostanza, «di quegli illeciti contrattuali dovuti non già a dolo o colpa del debitore, ma alla necessità per il debitore di osservare una misura di contenimento che gli impedisce di eseguire la prestazione, dando corso al programma negozialmente concordato»; così A.M. BENEDETTI, *Il rapporto obbligatorio* cit., p. 214.

<sup>7</sup> Sulla rinegoziazione, *ex multis*, v. P. GALLO, *Revisione e rinegoziazione del contratto*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, agg. VI, 2011, p. 804 ss.; F. MACARIO, *Revisione e rinegoziazione del contratto*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. II, t. 2, 2008, p. 1026 ss.; G. SICCHIERO, *La rinegoziazione*, in *Contr. e impr.*, 2002, p. 774 ss.; R. SACCO, G. DE NOVA, *Il contratto*, Torino 2016, p. 1708 ss.; F. GAMBINO, *Problemi del rinegoziare*, Milano 2004; E. TUCCARI, *Sopraavvenienze e rimedi nei contratti di durata*, Padova 2018; F. BENATTI, *Contratto e Covid-19: possibili scenari*, in *Banca, borsa, tit. cred.* 2, 2020, pp. 198-211. Trattasi di istituto non disciplinato dal legislatore (sebbene oggetto, anche recentemente, di specifica proposta legislativa: si veda, al riguardo, il d.d.l. n. 1151, di delega al Governo per la revisione del codice civile, presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della giustizia, comunicato alla Presidenza il 19 marzo 2019). V. inoltre le dirompenti considerazioni effettuate dalla Corte Suprema di Cassazione, Relazione n. 56, *Novità normative sostanziali del diritto "emergenziale" anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale*, est. S. Leuzzi, M. Acerno, M.R. San Giorgio, Roma 8 luglio 2020, pp. 26-28.

## 2. Il nuovo art. 3, comma 6-bis, d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, nel contesto civilistico italiano

L'analisi in oggetto non può che iniziare dalla «lettera» della disposizione introdotta. In breve, il legislatore, con l'art. 91, comma 1°, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, ha introdotto l'articolo 3, comma 6-bis, all'interno del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6<sup>8</sup>, il quale dispone che «Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti». Si tratta, in breve, di previsione normativa dal carattere privatistico, e dotata di applicazione generale, la quale si inserisce nel delicato bilanciamento tra l'inadempimento per colpa del debitore e l'esonero di responsabilità per causa a lui non imputabile<sup>9</sup>.

Innanzitutto, a prescindere dalla imprecisa formulazione della rubrica dell'articolo (in quanto eterogenea)<sup>10</sup>, il comma 6-bis richiama a pieno titolo il concetto di «imputabilità» dell'inadempimento. Infatti, nella prospettiva della disposizione introdotta, è il rispetto delle misure di contenimento

---

<sup>8</sup> Trattasi di d.l., convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dedicato alle misure di contenimento dell'emergenza, le cui disposizioni però sono state quasi integralmente abrogate o riproposte all'interno di un successivo atto normativo; il comma 6-bis dell'art. 3, beninteso, continua ad essere perfettamente in vigore.

<sup>9</sup> In altri termini, la disposizione citata offre ai debitori di «andare (temporaneamente) esenti dalla responsabilità risarcitoria nella quale a rigore sarebbero dovuti incorrere ai sensi degli art. 1218 ss. c.c. in ragione del loro inadempimento» (così G. DE CRISTOFARO, *Rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del virus Covid-19 ed esonero del debitore da responsabilità per inadempimento*, in *Nuove leggi civ. comm.* 3, 2020, p. 572).

<sup>10</sup> Sul punto, G. IORIO, *Gli oneri del debitore fra norme emergenziali e principi generali (a proposito dell'art. 91 del d.l. n. 18/2020, "Cura Italia")*, in *Revista de Actualidad Jurídica Iberoamericana*, Valencia (España) Mayo 2020, p. 369, rileva infatti che i primi due commi dell'art. 91 «hanno contenuto eterogeneo (il che avrebbe consigliato una loro sistemazione in articoli distinti): il primo comma si riferisce alla materia dell'inadempimento contrattuale derivante da misure restrittive; il secondo all'anticipazione del prezzo nei contratti pubblici. Al fine di evitare fraintendimenti, dunque, la formula della rubrica dell'articolo 91 avrebbe dovuto essere la seguente: "disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e disposizioni in materia di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici"». *Contra*, G. FEDERICO, *Adeguamento del contratto e doveri di solidarietà: per un'ermeneutica della dignità*, in *Questione Giustizia*, 9 aprile 2020.

dell'emergenza pandemica che ha determinato l'inadempimento del debitore e, in quel caso, tale aspetto dovrà esser valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 cod. civ. Si tratta, pertanto, di *factum principis*, nella forma di divieto imposto dalla pubblica autorità, dotato, nel contesto vigente, di un impatto (più o meno rilevante) sulla stragrande maggioranza delle obbligazioni (contrattuali e non)<sup>11</sup>.

A seguito dei citati divieti dell'autorità, pertanto, tre sembrano essere le possibili *traiettorie* dei rapporti contrattuali in corso: (a) il contratto non subisce significative conseguenze dall'emergenza pandemica, e la prestazione rimane possibile; (b) la prestazione contrattuale può essere adempiuta, ma solamente con sforzi notevoli. In questo caso, può acquisire rilievo, da un lato, il concetto di eccessiva onerosità sopravvenuta (con tutto quanto ne consegue in termini di rimedi sul contratto), oppure, dall'altro lato, il concetto di esigibilità della prestazione, in relazione ad un eventuale bilanciamento con contrapposti ma preminenti interessi<sup>12</sup>; (c) la prestazione non può essere adempiuta, temporaneamente o definitivamente, perché concretamente impedita dall'emergenza pandemica o dalle misure di contenimento della stessa<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Ovvero alle prestazioni di consegnare cose o denaro, alle obbligazioni aventi ad oggetto una attività negoziale, giuridica, ecc.; cfr. G. DE CRISTOFARO, *op. cit.*, pp. 575-576. Di tale avviso anche A.A. DOLMETTA, «Misure di contenimento» della pandemia e disciplina dell'obbligazione (prime note all'art. 91 comma 1 d.l. n. 18/2020), in *Banca, borsa, titoli di credito* I, 2020, p. 152. Dal punto di vista soggettivo, parimenti, non sembrano esservi peculiari limitazioni.

<sup>12</sup> «L'esito del prescritto bilanciamento, necessariamente in concreto, potrebbe nondimeno condurre ad un giudizio di non proporzionalità, anche economico, tra le prestazioni che esonererebbe (totalmente o parzialmente), in tempi di pandemia, il debitore dalla responsabilità per inadempimento, salvo che il creditore non accetti o non proponga un diverso assetto degli interessi che riconduca giustappunto a proporzione, più che meramente ad equità, le prestazioni dedotte in obbligazione»; così E. GIORGINI, *Pandemia, equilibrio delle posizioni contrattuali e giusto rimedio. Brevi annotazioni*, in *Revista de Actualidad Jurídica Iberoamericana*, Valencia (España) Mayo 2020, p. 282. V., sul punto, P. PERLINGIERI, *Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti*, in AA.VV., *Equilibrio delle posizioni contrattuali ed autonomia privata*, a cura di L. Ferroni, Napoli 2002, p. 51, secondo il quale «l'eguaglianza, la solidarietà, la ragionevolezza costituiscono da un lato il terreno culturale e normativo costituzionale dal quale trae origine il principio di proporzionalità, dall'altro impongono un atteggiamento negativo verso l'approfittamento dello stato di difficoltà, di bisogno e di necessità e, quindi, verso l'eccessivo squilibrio contrattuale».

<sup>13</sup> Cfr. F. BENATTI, *op. cit.*, p. 203.

Lasciando perdere la prima situazione, è evidente come l'evento pandemico e le misure di contenimento correlate costituiscano una sopravvenienza contrattuale<sup>14</sup>, in grado di determinare alcuni sconvolgimenti sull'equilibrio originario del rapporto. Siffatte sopravvenienze, sebbene non presentino una disciplina specifica, possono quindi azionare alcune disposizioni codicistiche, tra le quali gli artt. 1218, 1256 e 1463, o l'art. 1467 cod. civ. Le prime, invero, in relazione ad una impossibilità definitiva della prestazione per causa non imputabile, possono determinare l'esonero da responsabilità per risarcimento danni (art. 1218 cod. civ.), l'estinzione dell'obbligazione (ai sensi dell'art. 1256 cod. civ.) e la risoluzione del contratto (art. 1463 cod. civ.); l'ultima (art. 1467 cod. civ.), invece, connessa ad uno scenario in cui la prestazione non è divenuta impossibile ma solamente eccessivamente onerosa, può condurre alla risoluzione del contratto oppure ad una *reductio ad equitatem* (la quale opera però solo su domanda della parte contro la quale è domandata la risoluzione). Al di fuori di tali disposizioni si entra in uno spazio ignoto al diritto positivo, sebbene già oggetto di riflessioni e valutazioni da parte di interpreti ed operatori (v. il concetto di inesigibilità della prestazione, sul quale si tornerà di seguito).

### 3. (Segue) L'impatto sull'onere probatorio del debitore

Chiarito quanto sopra, però, non è ben chiaro come si collochi la nuova disposizione (l'art. 6, comma 3-*bis*, d.l. 23 febbraio 2020, n. 6) nel quadro normativo esistente. Quello che risulta evidente, *prima facie*, è la difficoltà nel delineare una regola generale (sulle conseguenze pandemiche) applicabile a tutti i contratti; si è visto, infatti, come gli eventi della presente stagione emergenziale possano condurre alle più varieghe conseguenze sui rapporti<sup>15</sup>, le quali dovranno essere valutate caso per caso. Un solo profilo, invero, sembra aver beneficiato (dalla novella) di una nuova connotazione: trattasi dell'onere probatorio del debitore (in caso di mancato adempimen-

---

<sup>14</sup> Sulle quali si veda F. MACARIO, *Sopravenienze e rimedi al tempo del "coronavirus": interesse individuale e solidarietà*, in *i Contratti* 2, 2020, pp. 129-130.

<sup>15</sup> D'altro canto, «La prestazione contratta prima ma da eseguirsi durante la pandemia può senz'altro risultare impossibile, temporaneamente o definitivamente (art. 1256 c.c.), in tutto o in parte (art. 1258 c.c.), come sempre. Anzi no: non come sempre, ma con un metro di giudizio "pandemico"»; così E. FERRANTE, *Pandemia e contratto. alcune proposte per il contenimento dell'incertezza*, in *Revista de Actualidad Juridica Iberoamericana*, Valencia (España) Mayo 2020, pp. 311-312.

to della prestazione), il quale sembra essere stato lievemente attenuato ai sensi del citato art. 3, comma 6-*bis*.

In ossequio alle regole generali già esistenti nel sistema italiano, infatti, per essere esonerato dalla responsabilità derivante da inadempimento ai sensi degli artt. 1218 e 1256 cod. civ., il debitore dovrebbe provare (a) l'impossibilità della prestazione e (b) che l'impossibilità sopravvenuta è derivata da causa a lui non imputabile (v. un evento straordinario e imprevedibile). In verità, quanto all'impatto dell'art. 1176 cod. civ. sull'inadempimento del debitore, sono numerose le ricostruzioni teorico-pratiche di dottrina e giurisprudenza (sul ruolo della colpa e sulle variabili connesse alla natura della prestazione<sup>16</sup>); quelle sopra citate, però, rimangono le due prove liberatorie che il debitore dovrà fornire per essere esonerato da responsabilità. Ebbene, la disposizione in commento (art. 3, comma 6-*bis*) sembra inserirsi proprio all'interno di tale meccanismo, delineando un onere probatorio più leggero<sup>17</sup>: infatti, «la disposizione eccezionale accerta in via legislativa una causa di forza maggiore [qui fusa, per così dire, col (e nel) *factum principis*], esonerando [il debitore, N.d.A.] dal dover dimostrare il carattere imprevedibile e straordinario degli eventi (forza maggiore, caso fortuito) che, nel regime non emergenziale, toccherebbe a lui provare»<sup>18</sup>.

Al riguardo, inoltre, si ritiene che tale *alleggerimento* dell'onere probatorio, per quanto lieve, dovrà applicarsi non solo nel caso in cui (a) la prestazione sia da considerare definitivamente o temporaneamente impossibile<sup>19</sup>, ma anche in un'ottica di (b) attenuazione della accertata responsabilità risarcitoria del debitore. Siffatta lettura estensiva sembra potersi dedurre dalla presenza dell'avverbio «sempre» all'interno della disposizione («il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutato ai fini dell'esclusione

---

<sup>16</sup> Per una ricostruzione degli orientamenti e degli argomenti a sostegno delle interpretazioni oggettivistiche oppure soggettivistiche dell'art. 1218 cod. civ., v. G. IORIO, *Corso diritto privato*, 4<sup>a</sup> ed., Torino 2020, pp. 295-296. Sul punto, v. anche G. CHINÈ, M. FRATINI, A. ZOPPINI, *Manuale di diritto civile*, VII ed., 2016, pp. 1931-1943.

<sup>17</sup> Cfr. G. IORIO, *Gli oneri del debitore* cit., p. 370.

<sup>18</sup> In questi termini, A.M. BENEDETTI, *Il rapporto obbligatorio* cit., p. 216. Sulla forza maggiore, v. anche A.A. DOLMETTA, «Misure di contenimento» cit., pp. 156-157.

<sup>19</sup> La conseguenza sarebbe l'esonero dalla responsabilità di risarcire il creditore per tale inadempimento o ritardo insorto in conseguenza delle misure di contenimento, dalla corresponsione di interessi moratori relativi a questo periodo, o dall'applicazione di clausole penali o di decadenze. Cfr. G. DE CRISTOFARO, *op. cit.*, p. 582 ss., il quale però distingue nettamente il perimetro applicativo della impossibilità sopravvenuta e dell'art. 3, comma 6-*bis* in oggetto.

[...]»); questo, in breve, garantirebbe alla previsione un'ampia estensione applicativa. D'altro canto, è bene evidenziare, la norma fa riferimento al solo tema della responsabilità del debitore per l'inadempimento o per il ritardo connesso alle misure pandemiche<sup>20</sup>, non venendo minimamente menzionato il profilo relativo alla liberazione del debitore<sup>21</sup> o allo scioglimento del contratto<sup>22</sup>: temi che, di conseguenza, dovranno essere affrontati secondo le regole generali.

#### 4. Inadempimenti *emergenziali* e inadempimenti *opportunistici* tra colpa o dolo del debitore

Il punto di reale interesse, a questo punto, sembra però essere l'individuazione delle prestazioni ricomprese o escluse dal campo di applicazione

<sup>20</sup> L'adempimento, invero, sembra perdurare, essendo solamente posticipato. Sul punto, v. O. CLARIZIA, *Coronavirus ed esonero da responsabilità per inadempimento di obbligazione ex art. 1218 c.c.: impossibilità sopravvenuta oppure inesigibilità della prestazione?*, in *Revista de Actualidad Jurídica Iberoamericana*, Valencia (España) Mayo 2020, p. 358: «Cessato lo stato emergenziale, termina, altresì, la “fase di sospensione legale” dell'esecuzione del rapporto obbligatorio [...] e il debitore sarà nuovamente tenuto ad adempiere, ferma restando la persistenza dell'interesse del creditore». Quanto ad alcune prime applicazioni del nuovo quadro normativo, si veda: Trib. Rimini, 28 giugno 2020, in tema di escussione di contratti autonomi di garanzia e risoluzione del contratto di affitto di azienda ex art. 1467 cod. civ.; Trib. Venezia, 28 luglio 2020, il quale (a) ha respinto l'istanza di rilascio per morosità (presentata dal proprietario di un immobile oggetto di locazione non abitativa) e (b) sancito che, per il periodo da marzo a maggio, sarà necessario rideterminare l'importo del canone (con invito ad accordarsi); Trib. Roma, 31 luglio 2020, n. 23871, il quale ha giustificato il ritardo statuendo però che il pagamento sarà solamente posticipato (e non escluso); Trib. Frosinone, 7 agosto 2020, n. 9130, il quale ha ordinato il rilascio dell'immobile, in quanto la morosità (nel caso di specie) non riguardava solamente il periodo di *lockdown*; Trib. Roma, 27 agosto 2020, il quale ha accolto la domanda cautelare disponendo la riduzione dei canoni di locazione e la sospensione della garanzia fideiussoria. Sull'obbligo di rinegoziare, inoltre, si veda Corte Suprema di Cassazione, Relazione n. 56, *Novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale* cit., pp. 26-28, dove sembra ammettersi l'utilizzo del rimedio di cui all'art. 2932 cod. civ. ai fini della rinegoziazione (non convenzionale) delle condizioni contrattuali.

<sup>21</sup> «L'estinzione dell'obbligazione e la risoluzione del contratto operano soltanto se l'impossibilità perdura fino a quando il debitore non può più essere considerato obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla»; così A. FEDERICO, *Misure di contenimento della pandemia e rapporti contrattuali*, in *Revista de Actualidad Jurídica Iberoamericana*, Valencia (España) Mayo 2020, p. 240.

<sup>22</sup> Cfr. A.A. DOLMETTA, «*Misure di contenimento*» cit., p. 156.

della disposizione, dato che la norma non esime automaticamente tutti i debitori dall'adempimento<sup>23</sup>: in altri termini, sarà importante valutare se l'inadempimento in esame possa dirsi colposo o doloso oppure non imputabile al debitore. D'altronde, è agevole intuire come, nella stragrande maggioranza degli inadempimenti giustificati dall'emergenza pandemica e dalle misure di contenimento (cd. inadempimenti emergenziali), vi sono stati (e continueranno ad esservi) anche inadempimenti «pretestuosi», non connessi a reali esigenze del debitore, ma invece frutto del comportamento opportunistico di quest'ultimo.

In un'ottica di tal tenore, ad ogni modo, il criterio discriminante sarà sempre lo stretto collegamento tra l'inadempimento in esame e le misure di contenimento dell'emergenza. Quanto a queste, innanzitutto, deve precisarsi che il riferimento alle citate misure dovrà intendersi in senso ampio (ovvero comprensivo anche delle misure di contenimento dei successivi decreti); di converso, infatti, ovvero interpretando in senso letterale la disposizione, ne risulterebbe integralmente esclusa l'applicazione della norma (visto che le misure citate di cui al d.l. 23 febbraio, n. 6, agli artt. 1 e 2, sono state abrogate dall'art. 5, comma 1, lett. a), del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 17).

Nella distinzione tra inadempimenti emergenziali ed inadempimenti opportunistici, pertanto, sarà determinante la dimostrazione del collegamento causale tra le misure di contenimento e il relativo inadempimento<sup>24</sup>. Tale valutazione, però, dovrà essere effettuata dal giudice, con specifico riferimento al caso concreto ed alla situazione emergenziale del momento in

---

<sup>23</sup> Cfr. G. IORIO, *Gli oneri del debitore* cit., p. 373: «In questo senso depone anche il tenore letterale dell'art. 91, comma 1, del d.l. n. 18/2020, secondo cui il rispetto delle misure di contenimento è (sempre) "valutato" ai fini dell'esclusione della responsabilità: il che esclude ogni automatismo in ordine alla decisione che il giudice è chiamato a prendere. Si dovrà valutare, ad esempio, se il debitore (nonostante il rispetto delle misure di contenimento) avrebbe potuto adottare un sistema di comunicazione a distanza in grado di superare l'effetto impeditivo dei provvedimenti restrittivi; il tutto tenendo conto delle caratteristiche e della natura della prestazione da eseguire».

<sup>24</sup> Cfr. G. DE CRISTOFARO, *op. cit.*, p. 582, il quale precisa che «al debitore non sarà sufficiente provare che la diffusione della pandemia, in sé e per sé, abbia fatto insorgere ostacoli ed impedimenti particolarmente significativi all'esecuzione della (pur sempre oggettivamente possibile) prestazione dovuta, essendo per contro indispensabile che egli dimostri che la sopravvenienza di siffatti ostacoli ed impedimenti sia causalmente riconducibile ad una (o a più di una) delle misure di contenimento adottate dal Governo e alle ripercussioni derivanti dalla necessità di rispettare ed attuare tali misure di contenimento».

cui si è verificato l'inadempimento. A titolo esemplificativo, sembra corretto escludere dal perimetro della disposizione tutte quelle obbligazioni che, nel rispetto delle misure di contenimento, potevano essere adempiute in maniera differente<sup>25</sup> senza un reale pregiudizio ai diritti del creditore. In termini più precisi, «Se non possono esservi dubbi in ordine alla non imputabilità al debitore né dell'evento pandemia (possibile causa di forza maggiore), né del pari dei provvedimenti anche di natura limitativa delle libertà individuali ed economiche (*factum principis*) occorre comunque valutare se il debitore ha utilizzato la diligenza necessaria, in ragione del singolo caso concreto, per impedire (e/o limitare) il mancato adempimento»<sup>26</sup>. Gioco-forza, in un siffatto contesto, ampio risalto dovrà essere attribuito ai canoni di diligenza e buona fede: sarà quindi necessario «[...] verificare se vi sia una diretta incidenza del complesso fenomeno in parola (pandemia e provvedimenti dell'autorità) sull'articolato atteggiarsi della relazione negoziale e, dunque, sul contenuto della prestazione alla luce del canone di diligenza che segna il limite della responsabilità»<sup>27</sup>. Laddove quindi il debitore non si sia adeguatamente adoperato per adempiere siffatta prestazione, è inevitabile individuare una sua colpa<sup>28</sup>; di converso, per il caso in cui vi sia stato un comportamento opportunistico di quest'ultimo (il quale, *sfruttando* la previsione normativa, abbia deciso di non adempiere pur avendone la possibilità), allora potrà ravvisarsi dolo.

Più in particolare, nell'ottica di individuare il collegamento causale tra misure di contenimento e inadempimento, occorre analizzare differenti

---

<sup>25</sup> «Questo può verificarsi, ad esempio, quando il debitore avrebbe potuto, secondo ordinaria diligenza da valutare anche in ragione della natura professionale della prestazione, adempiere nonostante il rispetto della misura di contenimento, [...] essendo certamente pacifico che, anche nel regime speciale del comma 6-*bis*, alcune prestazioni, per la loro natura, possono essere normalmente eseguite senza porre in essere comportamenti lesivi delle misure di contenimento (per esempio le obbligazioni pecuniarie, per le quali è sufficiente l'accesso alla rete internet), mentre altre (per es. alcune prestazioni di fare o dare) sono più ostacolate dall'allentamento della libertà di movimento e di interazione con gli altri»; così A.M. BENEDETTI, *Il rapporto obbligatorio* cit., p. 215.

<sup>26</sup> In questi termini, condivisibili, E. GIORGINI, *Pandemia, equilibrio delle posizioni contrattuali e giusto rimedio. Brevi annotazioni*, in *Revista de Actualidad Jurídica Iberoamericana*, Valencia (España) Mayo 2020, p. 279.

<sup>27</sup> *Ivi*, p. 280.

<sup>28</sup> Non può dunque prescindersi, anche in quest'ottica, da una prova fornita dal debitore «di aver fatto uso della ordinaria diligenza per rimuovere gli ostacoli creati all'esatta esecuzione degli impegni contrattualmente assunti»; in questi termini, Cass., 16 aprile 2009, n. 9026.

scenari<sup>29</sup>. Quanto ai debiti non pecuniari, sarà necessario (per il debitore) dimostrare l'esistenza di ostacoli di tipo materiale (si pensi, ad esempio, alla chiusura del capannone nel quale veniva inscatolato un determinato prodotto, interrompendo una fase fondamentale della produzione), oppure di tipo giuridico (si pensi, invece, a peculiari divieti di esportazione di prodotti divenuti fondamentali nel Paese). In quest'ottica, in verità, tale dimostrazione risulterà agevole, potendo contarsi su una valutazione di tipo oggettivo. Quanto invece ai debiti pecuniari, occorre inevitabilmente porsi in una differente prospettiva. Infatti, pur «nel quadro costituzionale del principio solidaristico, il concetto di impossibilità della prestazione non ricomprende [...] la c.d. impotenza finanziaria, per quanto determinata dalla causa di forza maggiore in cui si compendia l'attuale emergenza sanitaria. Il principio non scalfito rimane quello che nega all'impotenza in questione, sebbene incolpevole, una *vis* liberatoria del debitore dall'obbligazione pecuniaria»<sup>30</sup>; trattasi di considerazioni indiscusse, che evidenziano l'assunto vigente nel nostro ordinamento per cui non può considerarsi oggettivamente impossibile una prestazione pecuniaria. In altri termini, il risultato è che, in quest'ottica, l'eventuale crisi di liquidità del debitore viene a lui imputata quale rischio connesso alla sfera organizzativa individuale.

## 5. (Segue) Sulla inesigibilità della prestazione

La rigidità di tale principio, però, negli anni, è stata messa in discussione, con il sempre più frequente richiamo al concetto di «inesigibilità della prestazione»<sup>31</sup>. A tal proposito, infatti, «sono da seguire le più recenti ri-

<sup>29</sup> Cfr. G. DE CRISTOFARO, *op. cit.*, p. 582 ss.

<sup>30</sup> Così Corte Suprema di Cassazione, Relazione n. 56, *Novità normative sostanziali del diritto "emergenziale" anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale* cit., p. 7, con una anomala dissertazione di tipo dottrinale sull'impatto delle nuove norme nel sistema.

<sup>31</sup> «Il termine "inesigibilità", mutuato da esperienze giuridiche di altri ordinamenti, si trova adoperato – raramente in giurisprudenza, più spesso in dottrina – per designare la situazione in cui la prestazione, sebbene oggettivamente ancora possibile, non può essere pretesa dal creditore perché, per circostanze sopravvenute non imputabili al debitore, l'esecuzione della stessa è diventata per lui eccessivamente difficile od onerosa, per modo che si giustifica il suo esonero da responsabilità»; così M. CANTILLO, *Le obbligazioni*, tomo II, in *Giurisprudenza sistematica civile e commerciale*, fondata da W. Bigiavi, Torino 1992, p. 797. Ad ogni modo, parte della dottrina (*ex multis*, G. ALPA, *Rischio contrattuale*, in *Contratto e impresa*, 1986, p. 619 ss.; M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, Milano 1969, p. 395 ss.; M. FRANZONI, *Colpa presunta e responsabilità del debitore*, Padova 1988, p. 381 ss.) valo-

flessioni sul tema che qualificano la richiesta creditoria di adempimento nei termini di inesigibile [...] se sopravvenienze non patrimoniali impongano, nel rispetto dei principi costituzionali, che queste prevalgano sugli interessi patrimoniali sottesi all'esatto adempimento tanto da provocare una vicenda modificativa del rapporto obbligatorio non operante su eccezione del debitore e consistente nella sottrazione al creditore della pretesa di adempimento della prestazione principale»<sup>32</sup>. In altri termini, ai sensi della richiamata inesigibilità, il comportamento del debitore (ai fini della sua responsabilità) dovrebbe essere valutato alla luce delle sopravvenienze (e non al mero contenuto dell'obbligo); d'altro canto, in ossequio ai doveri di buona fede e correttezza, sarebbe il creditore a dover tollerare entro certi limiti una prestazione differente (ovvero astenendosi dall'esigere la prestazione del debitore). L'inesigibilità della prestazione, pertanto, non connessa ad inadempimenti oggettivi della prestazione, potrebbe «determinarsi in ragione non solo di preminenti interessi non patrimoniali inerenti alla persona del debitore, ma anche di un pericolo imprevedibile di danno grave ai suoi beni, in particolare alla produttività della sua azienda»<sup>33</sup>.

Ebbene, la nuova disposizione di cui all'art. 3, comma 6-bis, sopra citata, sembra accogliere una tale impostazione, statuendo un generale esonero dalla responsabilità del debitore laddove l'inadempimento avvenuto sia riconducibile al rispetto delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza. In particolare, deve rilevarsi, nel perimetro della nuova disposizione non possono che ricomprendersi anche le prestazioni pecuniarie<sup>34</sup>. Sia chia-

---

rizza tale concetto come causa autonoma di esonero da responsabilità fondata sulla buona fede; altra parte della dottrina (*ex plurimis*, C.M. BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni. Artt. 1218-1229*, in *Comm. cod. civ.* Scialoja-Branca, Bologna-Roma 1967, p. 98 ss.; P. RESCIGNO, *L'abuso del diritto*, in *Riv. dir. civ.* I, 1965, p. 205), invece, lo collega al massimo sforzo esigibile. Declinato in termini differenti, vi sarebbe quindi impossibilità oggettiva, ma non assoluta, ogniqualvolta l'impedimento alla prestazione non possa essere superato con l'impegno esigibile del debitore nel caso concreto (cfr. F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale. Le obbligazioni e i contratti*, II, t. I, Padova 1990, p. 50 ss.).

<sup>32</sup> Così E. GIORGINI, *op. cit.*, p. 277. V. anche O. CLARIZIA, *Sopravenienze non patrimoniali e inesigibilità nelle obbligazioni*, Napoli 2012, p. 23 ss. e B. INZITARI, *Inesigibilità della prestazione, impossibilità della prestazione per l'embargo contro l'Iraq*, in *Nuova giur. civ. comm.* II, 1995, p. 48 ss.

<sup>33</sup> Così L. MENGONI, *La responsabilità contrattuale*, in C. CASTRONOVO, A. ALBANESE, A. NICOLUSSI (a cura di), *Obbligazioni e negozio*, Scritti II, Milano 2011, p. 332.

<sup>34</sup> Di tale avviso, G. DE CRISTOFARO, *op. cit.*, p. 581. Sul punto, G. IORIO, *Gli oneri del debitore* cit., p. 374, precisa che «si ripete spesso che il creditore, proprio in base alle regole della buona fede oggettiva, non può pretendere dal debitore un impegno oltremodo gravoso

ro però: tale approccio interpretativo non giustifica il mancato pagamento delle rate di qualsiasi debitore, il quale potrebbe potenzialmente di mettere in pericolo (in futuro) le finanze di quest'ultimo. In termini più precisi, non vi sarà alcuna automaticità in tale meccanismo ma, in tutti quei casi in cui occorra ragionare sull'esigibilità della prestazione, sarà necessario valutare in concreto, caso per caso, il bilanciamento degli interessi coinvolti<sup>35</sup>, nonché se e come la situazione epidemiologica e le misure di contenimento abbiano influito sulla situazione (reddituale e non) del soggetto. Tentando una ricostruzione sistematica degli scenari<sup>36</sup> si potrebbe dire che: quanto alle persone fisiche, l'adempimento potrebbe ragionevolmente ritenersi non pretendibile laddove sia in grado di esporre il debitore al rischio di non soddisfare esigenze fondamentali della persona e dei propri familiari; quanto alle persone giuridiche, laddove invece sia potenzialmente idoneo a pregiudicare la stessa sopravvivenza dell'ente.

L'applicazione di queste dinamiche contrattuali, in ossequio al nuovo art. 3, comma 6-*bis* ed al concetto di inesigibilità della prestazione, invero, non può ovviamente negarsi in presenza di prestazioni diverse da quelle pecuniarie ora analizzate. Infatti, vi saranno state (e potranno ancora esservi) situazioni in cui l'adempimento della prestazione contrattuale possa determinare la messa in pericolo della propria salute<sup>37</sup> o di quella dei propri cari<sup>38</sup>: in questi casi, «dalla compromissione dell'integrità psico-fisica e,

---

in presenza di circostanze che rendono difficoltosa, in misura eccezionale o smisurata, l'esecuzione della prestazione. Ora, non si vede perché una siffatta applicazione del principio di correttezza e lealtà non possa interessare il tema delle prestazioni pecuniarie. Proprio lo scenario determinato dal Covid-19 permette di affermare come in determinate fattispecie (che il giudice dovrà attentamente verificare, contemperando gli interessi in gioco) possa ritenersi giustificato il ritardo nell'adempimento delle prestazioni di denaro».

<sup>35</sup> Sul principio di inesigibilità come limite delle pretese creditorie, v., nella giurisprudenza costituzionale, Corte cost., 3 febbraio 1994, n. 19 e Corte cost., 18 marzo 1992, n. 19; nella giurisprudenza di legittimità, v. Cass., 30 agosto 2004, n. 17314. Sul punto, v. P. PERLINGIERI, *Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento*, (1975), rist. Napoli 2019, p. 452 ss.; ID., *L'interesse non patrimoniale e i contratti*, in *Ann. Fac. econ. Benevento* 16, Napoli 2012, p. 39 ss.

<sup>36</sup> Cfr. G. DE CRISTOFARO, *op. cit.*, pp. 582-583.

<sup>37</sup> Laddove, ad esempio, le condizioni di lavoro non siano rispettose delle misure indicate dalla legge. Per altri esempi concreti, si rinvia a E. GIORGINI, *op. cit.*, pp. 279-280.

<sup>38</sup> «Si pensi al debitore di fare che al momento dell'esecuzione sia affetto da Covid-19 conclamato, dunque in stato non solo di sofferenza psico-fisica, ma anche d'isolamento ospedaliero o domiciliare. Si pensi al conduttore di immobile non abitativo cui per provvedimento dell'autorità sia vietato esercitare l'impresa. Ma si pensi anche al genitore richiamato al

dunque, del più ampio diritto alla salute consegue l'inesigibilità della prestazione»<sup>39</sup>. Anche in questo caso, però, sarà necessaria una attenta analisi, affinché – in relazione al contesto spaziale, temporale, e familiare nel quale la prestazione del debitore è collocata – ne venga evidenziata una sostanziale messa in pericolo del diritto alla salute di quest'ultimo; sarà dunque importante valutare lo stato soggettivo del debitore, con una valutazione *psicologica* per certi versi analoga a quella che viene effettuata in sede di rescissione del contratto (per stato di pericolo), al fine di chiarire se effettivamente la sua inerzia e l'inadempimento correlato derivino da un pericolo attuale e non da una «percezione soggettiva culminante nel timore che l'esecuzione della prestazione possa mettere a repentaglio l'incolumità sua o dei suoi collaboratori»<sup>40</sup>.

## 6. La portata 'emozionale' della disposizione. Solidarietà e buona fede: considerazioni conclusive

A questo punto è possibile effettuare alcune considerazioni conclusive. Innanzitutto, deve evidenziarsi come in una stagione emergenziale di tal tenore, è comune per il legislatore intervenire con disposizioni *ad hoc* (un simile approccio, d'altronde, è stato adottato in numerosi Paesi europei<sup>41</sup>, con disposizioni dal contenuto talvolta differente; di converso, quanto a modelli extraeuropei, si può segnalare che in Cina è stato l'organismo pubblico Ccpit – *China Council for Promotion of International Trade* ad emet-

---

lavoro da un giorno all'altro, malgrado la perdurante chiusura delle scuole e degli asili»; in questi termini, E. FERRANTE, *op. cit.*, pp. 311-312.

<sup>39</sup> Cfr. E. GIORGINI, *op. cit.*, p. 278.

<sup>40</sup> Corte Suprema di Cassazione, Relazione n. 56, *Novità normative sostanziali del diritto "emergenziale" anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale* cit., p. 8.

<sup>41</sup> Si vedano, a titolo esemplificativo: in Germania, l'art. 5 del *Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht* del 27 marzo 2020 (cfr. G. DE CRISTOFARO, *op. cit.*, p. 573; v. anche C. SCOGNAMIGLIO, *op. cit.*, p. 586); in Francia, l'*Ordonnance* n° 2020-341 (del 27 marzo 2020) *portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale*, e l'*Ordonnance* n° 2020-316 (del 25 marzo 2020) in materia di *paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de Covid-19*; in Spagna, *Real Decreto-ley* 11/2020 (del 31 marzo 2020), *por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19*.

tere certificazioni di forza maggiore, per attestare l'impossibilità di onorare determinate prestazioni contrattuali<sup>42</sup>). Tra i numerosi interventi adottati in Italia, però, alla disposizione di cui all'art. 3, comma 6-*bis* sembra possibile riconoscere un impatto limitato; infatti, ad eccezione della succitata lieve attenuazione dell'onere probatorio del debitore, i medesimi risultati – in una situazione di emergenza pandemica così imprevedibile e virulenta – potevano già essere ottenuti ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.<sup>43</sup> (integrando la pandemia una causa di forza maggiore) e con il ricorso al dibattuto concetto della «inesigibilità della prestazione». Per tali ragioni, appurata la funzione principalmente rassicurante della norma introdotta, sembra preferibile convenire con l'opinione di quella dottrina<sup>44</sup> che attribuisce alla disposizione una portata principalmente «emozionale».

In conclusione, però, quello che può dedursi dalle considerazioni sopra effettuate è l'esigenza di affrontare le conseguenze pandemiche sui contratti nello spettro del principio di buona fede (quale limite di esigibilità della prestazione, nel caso di conflitto con interessi dal valore preminente)<sup>45</sup>. È sì vero che si tratta di clausola generale dal perimetro incerto, la quale confligge inevitabilmente con l'esigenza di certezza del giurista (positivista)<sup>46</sup>;

<sup>42</sup> Cfr. F. BENATTI, *op. cit.*, p. 202.

<sup>43</sup> La stessa Corte Suprema di Cassazione, Relazione n. 56, *Novità normative sostanziali del diritto "emergenziale" anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale* cit., p. 8, chiarisce che la funzione della nuova norma veniva già assolta dall'art. 1218 cod. civ. D'altronde, non sembra potersi escludere che, pur al di fuori del perimetro temporale delle misure di contenimento, un inadempimento correlato alla emergenza pandemica potrebbe egualmente esonerare il debitore dalle conseguenze risarcitorie, in ragione di tutto quanto detto in precedenza sull'impossibilità della prestazione per causa non imputabile, sull'esigibilità dell'adempimento e sul bilanciamento con preminenti valori e diritti in gioco; in questo caso, però, oltre ai principi generali e costituzionali, la norma legittimante tale situazione sarebbe l'articolo 1218 cod. civ. e non l'articolo 6-*bis*, comma 3, potendo giocoforza invocarsi solo la forza maggiore (integrata dalla pandemia) e non il *factum principis* delle misure di contenimento. Sull'utilizzabilità degli ordinari rimedi, cfr. M. GRONDONA, *Dall'emergenza sanitaria all'emergenza economica: l'eccessiva onerosità sopravvenuta tra buona fede e obbligo di rinegoziazione*, in *Revista de Actualidad Juridica Iberoamericana*, Valencia (España) Mayo 2020, p. 323.

<sup>44</sup> Cfr. G. IORIO, *Gli oneri del debitore* cit., p. 371, 374; D.U. SANTUOSSO, *Le misure di contenimento attenuano l'onere del debitore*, in *Il Sole 24 ore*, 26 marzo 2020, p. 25.

<sup>45</sup> Cfr. G. IORIO, *Gli oneri del debitore* cit., pp. 374-375; A. DI MAJO, *Debito e patrimonio nell'obbligazione*, in G. GRISI (a cura di), *Le obbligazioni e i contratti nel tempo della crisi economica. Italia e Spagna a confronto*, Napoli 2014, p. 23 ss.; M. FRANZONI, *L'illecito*, I, *Tratt. resp. civ.* diretto da M. Franzoni, Milano 2010, p. 1309 ss.

<sup>46</sup> Così E. FERRANTE, *op. cit.*, p. 303. Cfr. M. GRONDONA, *op. cit.*, pp. 323-325.

d'altro canto, però, «meglio di qualsiasi altra norma la clausola generale mette in comunicazione diritto scritto e diritto “vivo”». In un periodo di tale emergenza, pertanto, la buona fede oggettiva ed i generali doveri di solidarietà (di cui all'art. 2 Cost.)<sup>47</sup> dovranno assumere il ruolo di preminenti parametri interpretativi, sia nelle valutazioni sulla inesigibilità della prestazione, sia nella determinazione della linea di demarcazione tra gli inadempimenti emergenziali e gli inadempimenti colposi od opportunistici.

---

<sup>47</sup> Cfr. A.M. BENEDETTI, *Il rapporto obbligatorio* cit., p. 216, il quale inoltre, in ID., *Obbligazioni e contratti al tempo dell'emergenza: l'esperienza italiana (art. 3, comma 6-bis, d.l. n. 6/2020)*, in *Revista de Actualidad Juridica Iberoamericana*, Valencia (España) Mayo 2020, p. 273, precisa che «Il diritto civile dell'emergenza, dunque, deve essere orientato con la bussola del principio di solidarietà; se il legislatore non provvede con disposizioni speciali, o se lo fa in modo non sufficiente, oggi l'interprete ha a disposizione tutti gli strumenti ermeneutici per adattare le regole tradizionali allo stato emergenziale, al fine di favorire l'attuazione, a tutti i livelli, di quella reciproca solidarietà tra gli esseri umani che è fondamento, costituzionale ed etico, delle nostre società; si tratta, per concludere, di una delicata operazione di bilanciamento che non deve trascurare le esigenze di sopravvivenza dell'economia, la cui importanza è vitale per la “dignità” della vita di tutti noi». *Contra*, A. FEDERICO, *op. cit.*, p. 238, il quale auspica un intervento legislativo.